

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

18.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (1415);	
LO BELLO ed altri: Disposizioni relative agli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni o infermità derivanti da causa di servizio (1502) . . . . .	191
PRESIDENTE . . . . .	191, 195
FERRARI MARTE . . . . .	194
LO BELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	192, 194, 195
RAFFAELLI EDMONDO . . . . .	194
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	193, 194
SERVELLO . . . . .	194

La seduta comincia alle 10,15.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (1415); e della proposta di legge Lo Bello ed altri: Disposizioni relative agli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni o infermità derivanti da causa di servizio (1502).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di

legge: « Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lo Bello, Zolla, Biondi, Longo Pietro, Lattanzio, Scarlato, Napoli, Perrone, Cappelli, Cavaliere, Artese, Lenoci, Reggiani e Madaudo: « Disposizioni relative agli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni o infermità derivanti da causa di servizio ».

L'onorevole Lo Bello ha facoltà di svolgere la relazione.

**LO BELLO, Relatore.** Gli attacchi di cui sono oggetto le forze di polizia, hanno suggerito al legislatore l'adozione di provvedimenti che prevedono indennità per le vittime del dovere. Oggi appare necessario integrarli per adeguarli alle istanze di una società che, molto spesso, ritiene di essere indifesa a fronte del dilagare di fenomeni che hanno assunto, negli ultimi tempi, toni e livelli di alta drammaticità.

In altre parole, il legislatore ha adottato nel tempo particolari disposizioni a favore degli appartenenti alle forze di polizia, caduti nell'adempimento del dovere. Tuttavia, l'accentuarsi delle situazioni di rischio impone un riesame delle norme vigenti e l'estensione di esse ad altre categorie oggetto, molto spesso, di notevoli pericoli.

Il disegno di legge in esame si propone, appunto, di rivalutare le speciali elargizioni in favore delle forze dell'ordine (che erano state fissate mediante le leggi n. 629 del 27 ottobre 1973, n. 624 del 28 novembre 1975 e n. 862 del 12 dicembre 1978), al fine di adeguare l'entità del beneficio alla svalutazione nel frattempo intercorsa.

L'articolo 1 del provvedimento in questione chiarisce che per « vittime del dovere » si intendono oltre ai soggetti deceduti nelle circostanze indicate dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, anche quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o di lesioni riportate in conseguenza di eventi

connessi all'espletamento di funzioni di istituto di polizia preventiva o repressiva o nell'espletamento di attività di soccorso.

L'articolo 2 estende le previdenze già destinate ai superstiti di carabinieri, Guardia di finanza, polizia di Stato, agenti di custodia, Corpo forestale, anche ai vigili del fuoco per le funzioni proprie d'istituto ed ai militari delle forze armate per servizi di ordine pubblico o di soccorso.

L'articolo 3 riguarda i magistrati ordinari, gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, alla polizia di Stato, agli agenti di custodia, al Corpo forestale, al personale civile degli istituti di prevenzione e pena, ai vigili del fuoco e gli appartenenti alle forze armate in servizio di ordine pubblico e di soccorso ai quali, nel caso di invalidità permanente che comporti la cessazione del rapporto di impiego, viene concessa una elargizione nella misura di 100 milioni di lire.

Con l'articolo 4 l'elargizione di 100 milioni di lire è concessa alle famiglie ed ai soggetti colpiti, se l'evento di morte, o la possibilità di invalidità non inferiore all'80 per cento, concerne la categoria dei vigili urbani nonché qualsiasi persona che — legalmente richiesta — presti assistenza ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti della polizia di Stato. L'elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

L'articolo 5 riporta i criteri di priorità fra i familiari cui compete l'elargizione, mentre l'articolo 6 aumenta il contributo delle spese funerarie per il personale della polizia di Stato.

La decorrenza di tale normativa è prevista nell'attuale testo dal 1° gennaio 1975. Si tratta di un punto da modificare introducendo la data del 1° gennaio 1974 in modo che si abbia la stessa decorrenza della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

Con l'articolo 9 viene adeguata a 100 milioni di lire l'elargizione in favore del

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1980

personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, colpito da azioni criminose, nonché degli aventi causa.

Il complesso di tali proposte, tuttavia, a giudizio del relatore merita un ulteriore approfondimento al fine di esaminare le indicazioni contenute nella proposta di legge n. 1502, che si occupa di particolari provvidenze in favore degli appartenenti alla polizia di Stato e alle altre forze che abbiano riportato lesioni e infermità derivanti da causa di servizio; infatti, il disegno di legge governativo necessita di integrazioni specialmente per talune norme che appaiono meritevoli di approvazione ed il cui indirizzo generale fu approvato dalla Commissione interni della Camera nella seduta del 12 marzo 1980, in occasione della discussione della riforma di polizia.

Mi riferisco particolarmente all'utilizzazione nell'ambito della stessa amministrazione degli appartenenti alla polizia di Stato ed agli altri soggetti indicati nella proposta n. 1502 che abbiano subito una invalidità per effetto di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti di istituto.

In tale circostanza i soggetti riconosciuti abili a servizi sedentari possono, a domanda, chiedere di rimanere in servizio per essere adibiti ad incarichi compatibili con il loro stato. In tal caso viene loro concessa (articolo 5) una speciale elargizione da rapportarsi alle categorie previste dalla tabella annessa alla legge n. 313 del 18 marzo 1968, secondo le entità riportate nella tabella A allegata alla suindicata proposta di legge.

Tale provvedimento trae origine dalla proposta di legge n. 327 che fu presentata alla Camera dei Deputati il 19 luglio 1978, a seguito di un episodio emblematico che *Ordine pubblico*, organo di informazione della polizia, ed il quotidiano *La Sicilia* di Catania resero di pubblica ragione e che ebbe eco in una popolare trasmissione televisiva, l'episodio, cioè, del giovane agente di pubblica sicurezza, Antonio Lo Coco, ferito in un con-

flitto a fuoco a Milano nel 1975 ed immobilizzato su una sedia a rotelle.

« Vorrei restare nella polizia », disse il giovane agente, « in un centralino, in un ufficio, in una centrale radio ». L'articolista aggiunse: « Non è possibile che una società che si dichiara umana e democratica decreti la morte civile di un poliziotto di ventidue anni che ha fatto il proprio dovere e si è preso una pallottola nella schiena. In questo terribile momento della società scopriamo che gli uomini più indifesi sono proprio i difensori dello Stato, che sposano un dovere, che hanno stipendi di fame, che rischiano la vita ogni giorno ».

La *ratio* della proposta di legge, che la stessa Commissione interni ha fatto propria nei suoi principi fondamentali il 12 marzo 1980, si propone appunto di sottrarre alla morte civile tanti servitori della collettività, che vogliono continuare a rendersi utili.

La proposta di legge, inoltre, contiene l'estensione in favore dei superstiti delle forze di polizia cadute per causa di servizio, delle norme riguardanti il collocamento obbligatorio, equiparandolo alla categoria degli orfani di guerra, di cui alla legge n. 482 del 2 aprile 1968, ed estende — infine — le provvidenze in essa proposte agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale di Stato, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, nonché agli appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico e di soccorso. Tutto ciò premesso, ritengo che il disegno di legge n. 1415, integrato con alcune delle norme previste dalla proposta di legge da me presentata, sia meritevole di approvazione.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo sottolinea l'urgenza del provvedimento in esame e ne raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI EDMONDO. Il gruppo comunista esprime il proprio consenso all'approvazione del provvedimento, opportunamente integrato con alcune norme della proposta di legge n. 1502.

Non credo sia necessario spendere molte parole per sottolineare la validità del disegno di legge in esame, che ha ad oggetto disposizioni comprendenti, tra l'altro, la concessione di speciali elargizioni a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia vittime del dovere.

Noi riteniamo che notevoli miglioramenti potranno essere apportati al testo del disegno di legge se verranno approvati gli emendamenti preannunciati dal Governo. All'articolo 4, ad esempio, l'elargizione viene estesa anche ai civili che, chiamati in aiuto per operazioni di ordine pubblico, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa. Altri miglioramenti potranno essere quelli all'articolo 5 dal momento che se si fossero applicate per intero tutte le norme sulle successioni legittime — come originariamente previsto — si innesterebbe un meccanismo distorto che gli scopi fondamentali del provvedimento. Ugualmente migliorativa è la norma che esonera l'elargizione dall'imposta IRPEF dato che, come accadeva finora, in base alla legge entrata in vigore il 1° gennaio 1965, l'elargizione a favore delle vedove o dei superstiti veniva pesantemente decurtata dalle trattative attuate a titolo d'imposta.

Riteniamo quanto mai opportuno prendere in seria considerazione la proposta di legge n. 1502. È vero che vi sono alcune difficoltà ad innestarla nel testo di legge governativo, ma in sede di discussione in aula della riforma di polizia (soprattutto in connessione con l'articolo 95 del nuovo testo della riforma di polizia come licenziato dalla Commissione) sarà possibile apportare idonei miglioramenti.

Ribadendo la disponibilità del gruppo comunista all'approvazione del provvedimento con le modifiche già preannunciate dal Governo, sottolineo l'opportunità, a mio avviso, di introdurre all'articolo 3, dopo le parole « vigili del fuoco », le pa-

role « vigili urbani » essendo anch'essi una categoria che rientra, di diritto, fra quelle elencate nel provvedimento.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Raffaelli, alla categoria dei vigili urbani si fa esplicito riferimento all'articolo 4.

RAFFAELLI EDMONDO. Sarebbe bene indicarla anche all'articolo 3.

LO BELLO, *Relatore*. Probabilmente, la sua osservazione è giusta, onorevole Raffaelli, ma sarà bene tornarci quando passeremo all'esame degli articoli.

FERRARI MARTE. Concordo con le osservazioni espresse dal relatore e desidero anche io sottolineare l'esigenza di non escludere dal rapporto amministrativo e di lavoro quel personale che ha subito una riduzione delle proprie capacità poiché ciò significherebbe attuare una discriminazione nei confronti di coloro che nell'espletamento del proprio lavoro hanno subito una mutilazione.

Ritengo estremamente corretto, inoltre, che l'elargizione venga concessa alle famiglie senza specificare, cioè, che debba trattarsi di coniuge, fratello, eccetera. È giusto, altresì, che la elargizione venga concessa anche a quei cittadini che prestano assistenza alle forze dell'ordine, ma sarebbe bene aggiungere, a mio avviso, che ciò avvenga non solo quando l'aiuto dei medesimi è legalmente richiesto, ma anche quando questi prestino volontariamente la loro opera.

Concludendo, esprimo il consenso del gruppo socialista alla approvazione del provvedimento.

SERVELLO. Nell'esprimere il consenso del gruppo del MSI-destra nazionale all'approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 8 tendente a spostare la decorrenza dei benefici che stiamo per approvare al 1° gennaio 1973, anziché al 1° gennaio 1974,

---

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1980

---

al fine di farvi rientrare il caso dell'agente Marino, deceduto appunto in quell'anno, caso che ho vissuto personalmente in modo amaro e doloroso.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**LO BELLO, Relatore.** Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1415.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta Lo Bello.

*(È approvata).*

Comunico che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno espresso parere favorevole al disegno di legge n. 1415.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 1.**

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'ar-

ticolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso ».

*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,45.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO